

Nota metodologica legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi da 759 a 765

Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria – Fondo Minori

1. Premessa e perimetro soggettivo

L'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha previsto all'articolo 1, comma 673, l'incremento del fondo di cui al menzionato comma 759, di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

Il successivo comma 760, della menzionata legge n. 207 del 2024, stabilisce che le risorse del fondo di cui al comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento¹. In applicazione dell'articolo 1, comma 761, sono stati esclusi dal perimetro soggettivo dei beneficiari i comuni del Friuli-Venezia Giulia, in quanto i fabbisogni *standard* sono calcolati solo in relazione alle regioni a statuto ordinario, nonché della Regione siciliana e della regione Sardegna.

2. Acquisizione dei dati

Come previsto dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 207 del 2024 la spesa sostenuta ai fini dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è stata comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale².

In attuazione del citato comma 764 della legge n. 207 del 2024, con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2026 sono state approvate le *“Modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre n. 207”*, per l'anno 2026. In applicazione di tale provvedimento hanno presentato la dichiarazione **n. 2794** comuni per

¹ I fabbisogni standard monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023.

² Nei calcoli dell'allegato A sono state recepite le segnalazioni di errori materiali nelle dichiarazioni del Comune di Tavernole sul Mella (BS) e del Comune di Marzano di Nola (AV).

un totale di spesa dichiarata di **533,9 milioni di euro**, corrispondente al valore massimo fra la spesa impegnata dichiarata e la spesa pagata dichiarata.

3. Operazioni di normalizzazione

Come previsto dall’articolo 1, comma 764 della legge n. 207 del 2024, sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale.

In applicazione della citata disposizione, sulla base della spesa dichiarata dagli enti - presa in considerazione come valore massimo tra impegni e pagamenti per ciascuna richiesta presentata - sono state effettuate le seguenti operazioni di normalizzazione:

- a) **Limite al costo giornaliero.** Sulla scorta di una spesa media giornaliera di circa 87 euro per evitare richieste eccessive, si è stabilito un limite massimo di 217 euro per il costo giornaliero, corrispondente al 250% della spesa media. Questa misura garantisce un costo standardizzato, assicurando comunque un’ampia variabilità a possibili specificità locali, sterilizzando i casi di dichiarazioni eccessive di costo. L'applicazione di questa operazione di normalizzazione ha interessato 299 comuni, portando a una riduzione di 11,5 milioni di euro dell'importo totale richiesto.
- b) **Richieste duplicate.** Sono state identificate e annullate possibili duplicazioni di richieste individuate nei casi in cui, per lo stesso provvedimento, risultano compilate in modo identico tutte le altre voci (durata in giorni dell'affidamento, spesa impegnata, spesa pagata in conto competenza, eventuali soggetti maggiorenni). Nell’ipotesi verosimile che ciascun provvedimento giudiziario si riferisca ad un singolo nucleo familiare, sono considerati come duplicati solo i *record* dopo la quarta ripetizione. Tale correzione ha interessato 39 comuni, per un importo complessivo pari a 1,3 milioni di euro.
- c) **Controllo dati di bilancio.** Il passaggio finale ha previsto un confronto tra la spesa complessiva dichiarata dall'ente e la spesa effettivamente impegnata nel 2025 (o ultimo anno disponibile), così come registrata nei rendiconti BDAP, con riferimento ai seguenti aggregati di spesa:
 - a. spesa impegnata per Missione 12 (Sociale, fonte SDB/DCA);
 - b. spesa impegnata per trasferimenti a famiglie, unioni, comuni, consorzi e altri enti (fonte DCA) per Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) e Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali):

Livello Quinto	Descrizione
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1040104001	Trasf. correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

È stata impostata una soglia alle richieste complessive per ciascun comune pari al 75% del totale degli impegni sopra considerati. Sono stati interessati dalla correzione 61 enti, con una riduzione di spesa pari ad 2,2 milioni di euro.

Complessivamente, le verifiche sulle dichiarazioni originali hanno portato a una riduzione di 15,0 milioni di euro rispetto all'importo formalmente richiesto, portando la spesa riconosciuta da 533,9 milioni a circa 519 milioni. A seguito di tale operazione di normalizzazione, 230 comuni sono esclusi dal riparto in quanto, come espressamente previsto dal legislatore, il rapporto tra la spesa sostenuta e i fabbisogni monetari della funzione Sociale non supera il valore del 3%.

4. Metodologia di riparto

Come previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 207 del 2024, ai fini del riparto del fondo in argomento si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, e delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di cui al comma 761.

Al fine di conciliare i criteri previsti dal legislatore, l'incidenza di cui al periodo precedente è ridotta di 3 punti percentuali, ossia della componente minima da fabbisogno già riconosciuta e pertanto non finanziabile dal contributo in questione. Si arriva così ad una spesa "netta" complessiva di 405,4 milioni di euro. Tale incidenza è normalizzata rispetto al valore mediano di riferimento calcolato rispetto alla platea dei comuni beneficiari del contributo (pari al 13,64%).

Quindi, per i comuni che superano il limite del 3%, la spesa ammessa viene calcolata in base a quanto la sua incidenza (cioè, il rapporto tra la spesa ammissibile e il fabbisogno *standard*) si discosta dal valore soglia del 3% in base alla seguente formula:

$$(Incidenza\ del\ comune - 3\%) / incidenza\ mediana.$$

Ai fini del riparto, questa incidenza "normalizzata" viene poi considerata al 61,66%, percentuale corrispondente alla copertura del plafond (250 milioni di euro) rispetto alla spesa netta normalizzata (405,4 milioni di euro). Nei casi in cui tale quota superi il 100%, viene considerato per intero la spesa validata netta.

Tale procedura di calcolo genera un ammontare totale da distribuire di 274,7 milioni di euro, il quale viene quindi riparametrato rispetto al vincolo di bilancio di 250 milioni di euro.